

*Per la Cassazione è sufficiente che il destinatario possa svolgere la difesa*

06901

06901

# Pec, notifica sempre ok

## Anche se non iscritta negli elenchi pubblici

DI BENITO FUOCO  
E NICOLA FUOCO

**L**a notifica proveniente da una pec non iscritta nei pubblici elenchi ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza che vi siano incertezze in ordine alla provenienza ed all'oggetto non è nulla. Lo ha stabilito la sezione sesta della Cassazione nell'ordinanza n. 982/2023 del 16 gennaio scorso.

La vertenza riguarda un ricorso introduttivo in cui si contestava il mancato ricevimento dell'atto di riferimento (cartella di pagamento). La contribuente eccepiva che la cartella era pervenuta da un indirizzo di posta elettronica non inserito nei pubblici elenchi. La Ctp di Salerno accoglieva il ricorso e la decisione veniva completamente ribaltata dalla Ctr della Campania. Il collegio regionale aveva stabilito che quand'anche l'indirizzo di posta elettronica non fosse presente nel registro Ini-Pec il procedimento notificatorio era, comunque, riferibile all'Agenzia riscossione mittente. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici regionali condannando alle spese la contribuente. Il collegio di Piazza Cavour dice che un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla; la Corte aggiunge che la stessa notifica abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto e senza che siano stati indicati i pregiudizi determinati dalla notifica proveniente da un indirizzo riferibile *ictu oculi* all'Agenzia erariale, sia pure

non iscritto nei pubblici elenchi. Riferendo a quest'ultima eccezione è utile ricordare che la stessa Agenzia delle entrate abbia segnalato in più occasioni tentativi di truffa via e-mail (phishing) utilizzando indirizzi di posta elettronica non iscritti nei pubblici elenchi. Doveso ricordare l'ordinanza interlocutoria n. 32891/2022, emessa dalla sezione quinta della Cassazione l'8 novembre; che sullo stesso tema ha stabilito che secondo lo schema tipico della notifica a mezzo pec sia eseguita «all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata»; ma siffatta previsione, precisano gli Ermellini, «secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente».

© Riproduzione riservata

### Il principio

La sezione sesta della cassazione ritiene che la notifica proveniente da un indirizzo Pec non iscritto nei pubblici elenchi sia legittima; a condizione tuttavia che non vi siano incertezze sulla provenienza o sull'oggetto e non siano indicate le ragioni ed i pregiudizi che abbia comportato la provenienza da un indirizzo non ricompreso nei pubblici elenchi.

La sezione quinta della stessa cassazione, invece, ritiene che secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'indirizzo di posta elettronica del mittente dovrebbe essere ricompreso nei pubblici elenchi.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1747 - T.1674

